Rightede Cource him

Associazione di Volontariato AMICI DELL'ECOVAM OdV

STATUTO

Articolo 1 Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Amici dell'Ecovam" OdV ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117(di seguito denominato "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 Scopi e finalità

L'Associazione di Volontariato Amici dell'ECOVAM OdV, senza fini di lucro né diretto né indiretto e di ispirazione cristiana, persegue, sulla scorta del carisma proprio dell'Istituto "Rifugio Cuor di Gesù" ed in particolare di quanto indicato dalla fondatrice dell'Istituto stesso, Madre Rosa Gozzoli, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'associazione opera nel settore e raccoglie fondi per il recupero educativosanitario di "ragazzi di strada", ovvero persone, prevalentemente minori, che vivono senza fissa dimora, in età scolare nel nord est del Brasile, Stato del Goias, nel raggio di azione della Missione là eretta, collaborando con i propri volontari e/o finanziando:

- assistenza, istruzione primaria, secondaria e professionale, con insegnamento di attività manuali nei luoghi d'origine;
- assistenza sanitaria e alimentare anche alle famiglie di provenienza che vivono in condizioni di estrema povertà;
- supporto alla crescita dei soggetti in condizioni di particolare indigenza, per promuoveme lo sviluppo intellettuale, sociale, economico e professionale; oltre che il pieno recupero e inserimento sociale;
- attività di cooperazione con le realtà associative e missionarie presenti sul territorio dello Stato Brasiliano:
- raccolta di aiuti economici e materiali, non solo a favore dei soggetti sopraccitati, ma anche delle famiglie, per favorime il riscatto economico, sociale e spirituale.

Nel perseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione agisce in stretta collaborazione con le strutture pubbliche e i servizi, oltre che con le altre realtà di volontariato e di privato sociale presenti sul territorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione oltre che i fondatori tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, e siano disponibili a contribuire alla concreta realizzazione degli scopi sociali e che si impegnino ad osservare il presente statuto. L'Associazione fa proprio e promuove, al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e dei diritti inviolabili della persona.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare apposita domanda al Consiglio direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell'associazione. La domanda dovrà contenere:

 l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa. Le quote associative devono essere versate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto.

Sono associati dell'Associazione, oltre che coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Fondatori, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I membri dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso.

Articolo 4

Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicaria agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di associato si perde per:

- decesso:
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

La delibera di esclusione o radiazione deve essere assunta dal Consiglio Direttivo che la deve motivare e comunicare per iscritto all'associato. Contro la delibera di esclusione o radiazione è ammesso ricorso dell'associato all'Assemblea dell'associazione entro 60 giorni dal ricevimento

Lighiole Romachini

della comunicazione della delibera stessa.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo l'associato non può chiedere il rimborso della quota associativa versata, né rassegnazione di parte del patrimonio dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuatevi;
- b) attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto:
- e) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- d) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa di votare direttamente o per delega (massimo una);
- c) eleggere ed essere eletto membro degli organi statutari;
- d) esaminare i libri sociali.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti gli associati la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati iscritti da almeno tre mesi il diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea degli associati nelle materie di sua competenza.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi degli associati e di privati;
- b) contributi pubblici;
- e) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionale nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale; di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare fattivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

L'associazione si impegna ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione.

Articolo 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio o il rendiconto economico finanziario annuale, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale; ulteriore deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 8 Gli Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- o l'Assemblea;
- o il Consiglio Direttivo;
- o il Presidente:
- o l'Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 (tre) esercizi fino ad approvazione del bilancio o rendiconto del terzo esercizio. È previsto il rimborso delle spese sostenute dai membri degli organi sociali, purché debitamente documentate. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche.

Articolo 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati della stessa. L'Assemblea può essere riunita in forma ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo e della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Giphole Courchim

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o su richiesta del Presidente o di almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, per lettera, fax, email o altro strumento telematico agli associati almeno quindici giorni prima della data prevista e/o essere affissa presso la sede dell'Associazione. Il voto può essere espresso anche attraverso delega conferita ad altro associato, nella misura massima dì una delega per singolo associato.

In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presentì.

L'Assemblea straordinaria per le modificazioni del presente statuto è validamente costituita con la presenza di 3/5 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per la trasformazione, fusione o scissione o per le eventuali proposte di scioglimento della stessa delibera con il voto favorevole di ¾ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione. In assenza dei Presidente viene nominato presidente dell'Assemblea il vice presidente, e qualora risulti assente anche il vice presidente tale ruolo è ricoperto dal più anziano tra i componenti il Consiglio direttivo, presente all'Assemblea. La funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Le delibere assembleari debbono essere conservate per iscritto e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario. Ogni associato dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da un minimo di (cinque) sino ad un massimo di (quindici) membri scelti tra gli associati, eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti, è deliberato dall'Assemblea prima di procedere all'elezione del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio restano in carica (tre) esercizi fino ad approvazione del bilancio o rendiconto del terzo esercizio e, comunque, fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione il Consigliò elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, nomina il Segretario ed il Tesoriere nonché affida eventuali incarichi agli associati.

Il Consiglio si riunisce su richiesta scritta del Presidente: l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato via posta, fax, email o altro strumento telematico e/o affisso presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il



voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento

degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto, riservati all'Assemblea.

li Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori ed a procuratori ad negotia e speciali per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza dell'Associazione, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

Giblobe Perucchui

una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi, ed in qiudizio.

il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) esercizi.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, assente o cessato.

Articolo 14

Il Segretario

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nella predisposizione delle riunioni e dei relativi atti.

Articolo 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio o rendiconto annuale consuntivo e, se richiesto, quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Cura, inoltre, l'inventario dì tutti i beni dell'Associazione.

Articolo 16

Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 17

Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati, nonché stabilire la modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o

Gigliole Porucchimi

ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Cremona, 16/04/2023

Pagina 9 di 9